



TRIBUNALE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Oggetto: linee guida sull'attività della sezione GIP/GUP in applicazione della norma di cui agli artt. 23 e 24 D.L. 137/2020 nella parte in cui risultano vigenti ex art. 16 d.l.228/2021, con decorrenza 1 aprile 2022.

Le modifiche normative aventi ad oggetto le disposizioni in materia di emergenza da diffusione del contagio da COVID 19 rendono necessario adattare le indicazioni relative allo svolgimento delle attività presso la sezione GIP/GUP avuto riguardo, alle modalità degli accessi agli uffici giudiziari e di partecipazione in presenza ai processi al fine di garantire un progressivo ritorno alla completa normalità; altrettanto opportuna è l'indicazione di criteri interpretativi ed operativi uniformi della norma di cui agli artt. 23 e 24 D.L. 137/2020 nella parte in cui risultano tuttora vigenti secondo il disposto dell'art. 16 d.l. 228/2021 come modificato dalla legge di conversione sino al 31 dicembre 2022; pertanto con riferimento alla sezione GIP /GUP si dispone quanto segue:

fase delle indagini preliminari:

l'art. 16 d.l.228/2021 richiama espressamente l'art. 23 comma 2 di 137/2020 che regola lo svolgimento da remoto delle attività della Polizia giudiziaria e del PM precisando " Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale".

Quindi in tutti i casi in cui dovrà procedere ad interrogatorio a seguito di applicazione di misura cautelare o coercitiva il giudice potrà, ove sia tecnicamente possibile procedere con collegamento da remoto (sistema TEAMS). In particolare:

in caso di interrogatorio ex art. 294 cpp nei confronti di persone sottoposte a misura non detentiva ovvero agli arresti domiciliari:

Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione.

Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale;

in caso di interrogatorio ex art. 294 cpp nei confronti di persone sottoposte a misura detentiva carceraria:

valgono le stesse regole di cui sopra ma ovviamente il collegamento avviene da remoto dal carcere ("La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalità di cui al comma 4").

Il difensore si collegherà dal proprio studio ovvero dalla medesima postazione del suo assistito ed a tale scopo nell'avviso di fissazione dell'interrogatorio sarà contenuto l'invito a indicare la postazione prescelta e l'indirizzo di posta elettronica presso cui inviare l'invito per la partecipazione al TEAM laddove si opti per tale modalità.

Il giudice si collegherà dall'ufficio con l'assistente .

Il personale di fonoregistrazione si collegherà dall' ufficio dell'azienda.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137 comma 2, del codice di procedura penale.

UDIENZA DI CONVALIDA DI ARRESTO E FERMO

Le udienze saranno celebrate in presenza.

Nel caso in cui l'arrestato/fermato è in carcere:

Il giudice si recherà presso la struttura carceraria con l'ausiliario del giudice addetto alla verbalizzazione. Sarà presente previo avviso il difensore di fiducia dell'indagato, ovvero un difensore di ufficio nominato secondo le disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'arrestato/fermato è sottoposto agli AADD, o a misure di natura diversa non detentiva (allontanamento dalla casa familiare):

l'udienza si svolgerà presso il Tribunale, in aula di udienza camerale, previo avviso al difensore.

UDIENZA CAMERALE

I procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale (direttamente o per richiamo normativo) saranno trattati in presenza (salvo il caso in cui sia stata già fissata la trattazione da remoto in epoca anteriore al DL 228/21);

UDIENZA PRELIMINARE

Le udienze preliminari saranno celebrate tutte in presenza

Per gli imputati detenuti o internati in strutture carcerarie troveranno applicazione le norme di cui all'art. 146 bis disp.att. CPP come modificato dalla legge 103/2017;

i processi saranno fissati in ciascuna udienza fino ad un massimo di VENTI(20) con inserimento di distinte fasce orarie modulate sulla complessità dei procedimenti ed il relativo elenco sarà comunicato nella settimana precedente all'udienza con compilazione del foglio Excel a disposizione delle cancellerie e dei giudici alla segreteria della presidenza Gip che provvederà a inviarlo alla presidenza del Tribunale in tempo utile per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale;

Per il deposito degli atti permaner la vigenza dell'art. 24 d.l.137/20 con specifico riferimento ai commi 4 e 5 :

“4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.”

Accesso alle cancellerie

L'accesso alle cancellerie ed agli uffici della sezione GIP saranno regolati dalle disposizioni di carattere generale impartite dal presidente del Tribunale e dal dirigente amministrativo con separato provvedimento.

Si comunichi.

Napoli